

Il decreto "Milleproroghe" colma una lacuna della legge 247/2007

# I sessantacinquenni conservano il posto di lavoro fino all'apertura della "finestra"

La facoltà di licenziare un lavoratore per raggiunti limiti d'età non può essere esercitata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico

**U**na norma, inserita nel Decreto Legge cosiddetto "Milleproroghe", convertito in Legge dal Parlamento, ha colmato un vuoto normativo causato dalla Legge 247/2007. Da gennaio 2008, la legge di riforma del welfare ha esteso anche alle pen-

sioni di vecchiaia il sistema di finestre, quindi la pensione non decorre più dal mese successivo al compimento dell'età pensionabile dei 65 anni, ma occorre attendere parecchi mesi (da tre a cinque) per l'accesso effettivo alla pensione.

Questo nuovo regime non ha tenuto conto che la normativa giuslavoristica non garantisce il mantenimento in servizio oltre tale data e che i lavoratori dipendenti sessantacinquenni rischiavano di rimanere senza stipendio e senza pensione in attesa dell'apertura della finestra per la pensione di vecchiaia.

Infatti, la Legge 108/1990 sulla discipli-

na dei licenziamenti consente al datore di lavoro di licenziare senza giustificato motivo i dipendenti che hanno raggiunto l'età massima lavorativa.

L'INPS, con una propria circolare, aveva tentato di porre rimedio alla lacuna della Legge, ma una circolare non poteva essere idonea a risolvere le prevedibili controversie tra le parti.

Ora la norma della "Milleproroghe" pone fine alla questione e stabilisce che la facoltà di licenziare un lavoratore per raggiunti limiti d'età non può essere esercitata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico, vale a dire prima dell'apertura della finestra.

| Maturazione del requisito | Decorrenza pensione |
|---------------------------|---------------------|
| Entro il 1° trimestre     | 1° luglio           |
| Entro il 2° trimestre     | 1° ottobre          |
| Entro il 3° trimestre     | 1° gennaio          |
| Entro il 4° trimestre     | 1° aprile           |

## Controllare la pensione per non avere sorprese

Verificare la correttezza delle trattenute fiscali è un'operazione non sempre facile, ma sicuramente necessaria e da fare quando si riceve il prospetto

**L**e pensioni sono soggette a tassazione e gli Istituti previdenziali INPS e INPDAP, sostituendosi al fisco, provvedono ad effettuare le trattenute.

L'imposta lorda sulla pensione è calcolata applicando sul reddito imponibile le aliquote previste per ogni scaglione di reddito e che sono rimaste invariate anche per l'anno 2008. (vedi tabella)

Per i titolari di due o più pensioni, pagate da Enti diversi e inserite nel "Casellario centrale dei pensionati", le ritenute sono calcolate in base al loro ammontare complessivo.

Oltre la trattenuta IRPEF la pensione è soggetta anche alle tasse locali, ad-

dizionale Regionale e Comunale.

### DETRAZIONI FISCALI

Il pensionato può chiedere l'applicazione delle detrazioni previste per sé e per i familiari a carico, riducendo così l'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico i familiari che hanno un reddito annuo complessivo di €2.840,51.

Le detrazioni per carico di famiglia sono legate al reddito complessivo, al netto dell'abitazione principale, cioè diminuiscono al crescere dello stesso, fino ad annullarsi quando supera l'importo di €80.000,00 per coniuge e altri familiari e €95.000,00 per il figlio a carico.

La detrazione per redditi da pensione

| Scaglioni reddito imponibile         | Aliquote |
|--------------------------------------|----------|
| Fino a € 15.000,00                   | 23%      |
| Oltre € 15.000,00 fino a € 28.000,00 | 27%      |
| Oltre € 28.000,00 fino a € 55.000,00 | 38%      |
| Oltre € 55.000,00 fino a € 75.000,00 | 41%      |
| Oltre € 75.000,00                    | 43%      |

spetta in misura diversa a seconda se l'età del pensionato è superiore o inferiore ai 75 anni.

La Finanziaria 2008 ha modificato anche le modalità per usufruire delle detrazioni d'imposta.

Infatti, dal 2008 il pensionato all'inizio di ogni anno, o quando interviene una variazione del carico fiscale, deve presentare la relativa richiesta

al sostituto d'imposta, INPS o INPDAP, riportando i dati anagrafici e il codice fiscale dei soggetti a carico.

I pensionati che beneficiano di detrazioni fiscali assieme al CUD 2008 riceveranno anche il nuovo modello DETR 08, che dovrà essere restituito all'INPS o all'INPDAP con invio telematico tramite un Centro di assistenza fiscale (CAF).

Avete ricevuto plichi di circolari per il 2008?

# INPS, che rompicapo

Vi spieghiamo noi, senza burocratese, come districarvi tra CUD, ObisM, RED, VOCRED e VOCOOP

di **Marco Marchione** - FABI di Trieste

Come ogni anno nel mese di febbraio, l'INPS invia a tutti i pensionati una o due comunicazioni che formano un plico piuttosto consistente di carte.

A questo ci possono essere due tipi di reazione: la prima, pensare che come ogni anno non ci si capisce niente e che, perciò, è inutile perdere tempo, accantonando la busta e imbucandola in qualche cassetto dove poi non si troverà più; la seconda, cominciare a leggere i vari fogli, ponendosi una quantità industriale di punti interrogativi, e cercando poi di confrontarsi con amici e parenti, che null'altro potranno fare, se non confondere meglio le poche idee.

Ebbene, noi cercheremo di fissare alcuni punti che riteniamo importanti. Sappiamo benissimo che il burocratese usato nelle comunicazioni della pubblica amministrazione è incomprensibile e di difficile interpretazione, ma anche che la materia è molto complessa e difficilmente schematizzabile. Speriamo, quindi, di riuscire a darvi un quadro più semplice ed utile.

L'INPS dovrebbe aver inviato a tutti i suoi pensionati una prima busta contenente il cosiddetto cedolino (ObisM) con gli importi da erogare nel 2008, comprensivi degli aumenti previsti. Insieme, ci dovrebbe essere una serie di fogli che, in burocratese, spiegano le modalità di calcolo utilizzate per arrivare agli importi indicati. Inoltre, ci dovrebbe essere una comunicazione che richiede le detrazioni d'imposta spettanti per il 2008 (quest'ultimo foglio va inviato all'INPS anche con l'assistenza del CAF). I criteri di aumento dell'importo della pensione sono stati stabiliti da vari decreti. Le modalità, di cui forniamo un breve riassunto, le potete trovare nella circolare INPS n. 142 del 28/12/2007.

Quest'anno c'è una novità, introdotta dal decreto di attuazione del protocollo welfare. Ai trattamenti pensionistici

superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS, non è concessa la rivalutazione automatica, e gli incrementi dei trattamenti inferiori si fermano al predetto limite. Alleghiamo la tabella esplicativa per la rivalutazione automatica.

Riteniamo utile ricordare che, nei con-

## AUMENTI PER COSTO VITA

| Dal 1° gennaio 2008 | aumento del 1,60%                                              | fino ad euro 2.180,70                       |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                     | aumento del 1,20%                                              | oltre euro 2.180,70 e fino ad euro 3.489,12 |
|                     | aumento fino al raggiungimento del limite massimo della fascia | oltre euro 3.489,12 e fino ad euro 3.539,72 |
|                     | nessun aumento                                                 | oltre euro 3.539,72                         |

## TRATTAMENTI MINIMI, ASSEgni VITALIZI, PENSIONI E ASSEgni SOCIALI

| Decorrenza      | Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi | Assegni vitalizi | Pensioni sociali | Assegni sociali |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 1° gennaio 2008 | 443,12                                                       | 252,57           | 326,02           | 395,59          |
| Importi annui   | 5.760,56                                                     | 3.283,41         | 4.238,26         | 5.142,67        |

teggi per la perequazione delle pensioni erogate dall'INPS, si tiene conto dell'importo complessivo anche derivante da tutte le pensioni erogate da altri enti e memorizzate nel casellario delle pensioni. Per chiarezza, ricordiamo che nel 1998 fu costituito un casellario pensionistico su cui far confluire tutte le informazioni delle pensioni erogate da vari enti, al fine di calcolare gli importi complessivi e le relative trattenute da effettuare in modo definitivo e, quindi, di evitare l'obbligo di dichiarazione dei redditi a chi percepiva più pensioni.

Cercando di non complicare questa comunicazione, vi ricordiamo che, a partire dai redditi del 2007, oltre ad aver concesso agli enti locali di aumentare le addizionali IRPEF, è stato istituito anche l'acconto per l'anno successivo dell'addizionale comunale, per cui in taluni casi si potrebbe determinare un saldo negativo rispetto all'anno precedente, che porta ad un importo netto inferiore del trattamento pensionistico.

Può essere utile anche ricordare che, sulla base delle informazioni memorizzate dalle sedi INPS, laddove esistano

pagamenti ridotti o disgiunti (assegno divorzile per ex coniuge superstite, assegno alimentare per figli, assegno alimentare per ex coniuge), la perequazione è stata applicata anche all'importo dovuto al beneficiario diverso dal pensionato.

Nella seconda busta, dovrete aver ricevuto il mod. CUD, che vi servirà per la dichiarazione dei redditi ed in alcuni casi il mod. RED. Quest'ultimo va compilato ed inviato all'INPS a cura del CAF, quindi sarà fatto assieme alla dichiarazione dei redditi (mod. 730) o successivamente ad essa. Anche quest'anno, la scadenza di consegna del mod. RED è al 15 giugno e non al 15 aprile come indicato sui documenti inviati dall'INPS.

Forse può essere utile conoscere gli importi previsti per alcune categorie di pensioni che riportano i benefici sociali subordinati a certe condizioni reddituali. Ma li indichiamo senza approfondire l'argomento, che potrà essere rivisitato in futuro, se di interesse.

È, forse, interessante ricordare ancora

che esiste una categoria di pensionati considerati "soggetti disagiati" (cui furono adeguati dal 1/1/2002 gli importi di pensione, fino a garantire un reddito proprio pari a € 516,46), ai quali dal 1/1/2008 è garantito un reddito di € 580,00 per 13 mensilità.

Vorremmo aggiungere alcune righe riguardo ad alcuni nostri colleghi, gli esodati dei fondi gestiti dall'INPS.

Gli assegni straordinari di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP) sono stati rinnovati applicando le particolari regole previste per le prestazioni in argomento.

Come indicato nelle varie circolari, nessuna perequazione è stata attribuita all'importo in pagamento, che rimane, quindi, invariato dalla decorrenza originaria.

La tassazione degli assegni straordinari di categoria VOCRED e VOCOOP è stata effettuata secondo quanto stabilito dalla risoluzione n. 17 dell'Agenzia delle Entrate del 29 gennaio 2003, cioè come tassazione separata con l'aliquota prevista per il TFR. Questa tassazione mette nella condizione di non poter fare la dichiarazione dei redditi (730) e, quindi, di non poter beneficiare degli abituali sgravi fiscali, salvo mettendosi a carico fiscale del coniuge o di un familiare.

Ricordiamo a tutti gli esodati che devono presentare la domanda di pensione nei tre mesi precedenti al raggiungimento del diritto, raccomandando loro di non dimenticarlo, poiché in mancanza della domanda, il passaggio dall'assegno straordinario alla pensione non è automatico.